

Versione annotata ed evidenziata da Studio Lodi al fine di agevolare la comprensione da parte della clientela e di chiunque ne abbia interesse di approfondimento.
– **Studio Lodi dr. Luca** – studio di consulenza in diritto e sicurezza del lavoro –
via E. Gerosa n. 18 Modena – tel. 059 8676960 – www.studiolodi.info

* * *

D.P.C.M. 11 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:



Naturalmente per "virus" bisogna intendere il SARS-CoV-2 ossia il nuovo Coronavirus, mentre COVID-19 è la malattia ormai dichiarata pandemia mondiale.

1. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il comma chiarisce che le attività di vendita "al dettaglio" (o "al minuto") salvo alcune eccezioni sono chiuse, al fine di evitare il contatto con persone esterne; non riguarda invece le attività di commercio all'ingrosso perché tendenzialmente la vendita avviene mediante consegna con trasporto su strada e quindi su ordinazione a distanza e successiva consegna. Resta intesa l'importanza di organizzare tale attività applicando le precauzioni igieniche diffuse, compresa la "distanza sociale" tra i lavoratori con l'accortezza di cercare di agevolare coloro che dovessero fare richiesta di ferie o altro congedo, in modo da ridurre il numero di persone al lavoro se possibile.

L'eccezione dell'allegato 1 la riportiamo qui per agevolare la lettura (attività che possono restare aperte nonostante si tratti di commercio al dettaglio o affini e ricomprendendo anche altre attività autorizzate, es. le farmacie, che erano già indicate come autorizzate a restare aperte):

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)



IL GRUPPO 47.2 COMPRENDE I SEGUENTI SOTTOGRUPPI E RELATIVE ATTIVITA' CLASSIFICATE:

- 47.21 Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati
 - 47.21.01 Commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca
 - 47.21.02 Commercio al dettaglio di frutta e verdura preparata e conservata
- 47.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati
 - 47.22.00 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
- 47.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati
 - 47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
- 47.24 Commercio al dettaglio di pane, torte, dolci e confetteria in esercizi specializzati
 - 47.24.10 Commercio al dettaglio di pane
 - 47.24.20 Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- 47.25 Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati
 - 47.25.00 Commercio al dettaglio di bevande
- 47.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati
 - 47.26.00 Commercio al dettaglio di generi di monopolio (tabaccherie)
- 47.29 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati
 - 47.29.10 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
 - 47.29.20 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto
 - 47.29.30 Commercio al dettaglio di prodotti macrobiotici e dietetici
 - 47.29.90 Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)



IL GRUPPO 47.4 COMPRENDE I SEGUENTI SOTTOGRUPPI E RELATIVE ATTIVITA' CLASSIFICATE (combaciano col gruppo):

- 47.41 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
 - 47.41.00 Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche, software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati

- 47.42 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.42.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati
47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.43.00 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

2. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.

Sono quindi consentite (ergo, restano aperte) le sole attività dell'allegato 2 qui riportate:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

4. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5. Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Questa delega, qualora ne venisse esercitato il relativo potere, potrebbe implicare l'ulteriore riduzione di persone in tragitto casa-lavoro.

6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di

cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7. In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

1. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

Per concedere il proseguimento delle attività professionali in senso lato, si sollecita il ricorso allo smart-working o ad altre forme di lavoro a distanza, menzionando da subito il domicilio per indicare il luogo in cui ci si attende che la gente resti potendo svolgervi il lavoro. Per analogia operativa e compatibilità allo scopo, è affiancato al lavoro agile anche il telelavoro che, peraltro, desta più semplice attivazione rispetto allo smart-working su cui in questo momento di emergenza ne è stato previsto il ricorso in deroga all'iter ordinario di consultazione sindacale.

2. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

Si noti come, a differenza dei precedenti decreti, ora si specifica congedi "retribuiti" al fine di favorire prioritariamente le causali che preservano lo stipendio al personale, ossia ferie, permessi, altri congedi spettanti (es. parentali) non ancora goduti, e solo in ultima istanza il congedo non retribuito – non menzionato ma esistente e utilizzabile – in quanto questo andrebbe sostituito con gli ammortizzatori sociali – anche in deroga – ove concedibili secondo le procedure previste dall'ordinamento e su cui risulta chiaro l'intento di raggiungere appositi accordi (v. sub 5)

3. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

4. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

5. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;



Questa frase appare mal formulata, proviamo a interpretarla così: si proceda a sanificare gli ambienti di lavoro e per le assenze, ove possibile, si sfruttino gli ammortizzatori sociali (ad es. effettuare la sanificazione nei giorni di Cassa integrazione guadagni "Cig" ordinaria o in deroga)

8. per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

Non appare chiaro come mai si riservi tale raccomandazione alle sole attività produttive e non anche alle attività professionali che sono considerate nel medesimo paragrafo (punto 7); si presume che la scelta sia verso le attività produttive perché ipoteticamente organizzate in ambienti più grandi rispetto alle attività professionali e sovente con più personale, motivo per cui si raccomanda di limitare gli spostamenti nei siti e di non creare assembramenti negli spazi comuni (es. in pausa caffè...). Ciò in coerenza con la chiusura dei reparti non indispensabili. La regola è comunque buona prassi per tutti.

9. in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per le raccomandazioni del punto 7 (lavoro agile o ferie o altri congedi, ovvero chiusura di reparti o aziende), le attività produttive dovranno favorire le intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, quindi tale raccomandazione spinge le parti sociali a raggiungere degli accordi rapidamente anziché impuntarsi rispettivamente su taluni aspetti col rischio di perdere l'opportunità dell'ammortizzatore sociale. Su questo fronte si segnala che nel territorio modenese il 9 marzo 2020 l'EBER ha comunicato di aver siglato, con delibera del 3 marzo, l'accordo di bilateralità per la Cig in deroga in riferimento all'emergenza Covid-19 (alcune semplificazioni introdotte: -la firma dei lavoratori non è necessaria; -la presentazione degli accordi sulla piattaforma Abaco può essere fatta anche derogando ai 14 gg. previsti; -accordi "Covid" andranno raggiunti entro il 31 marzo), fermi restando gli strumenti di sospensione ordinaria o per solidarietà (contratti di solidarietà difensivi),

10. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile. —▶ Smart-working (d.lgs. 81/2017, artt. 18-24) —▶ L'utilizzo viene nuovamente sollecitato come "invito", per ovvie ragioni.

ART. 2 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020.

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020

F.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

F.to IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1 COMMERCIO AL DETTAGLIO

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse